



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI

**G A B Y**

Réf. n° - Prot. n. **27737**

Vi réf. - Vs. rif.

ALL'UFFICIO STAMPA

**S E D E**

Aoste / Aosta **4 novembre 2013**

**OGGETTO:** Elezione diretta del Sindaco, del vice Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 novembre 2013. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Ai sensi del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2008, n. 96, "è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Gli eventuali contravventori al divieto sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

La normativa ha inteso assicurare la genuina espressione della manifestazione di voto e prevenire il fenomeno del c.d. "voto di scambio", inibendo all'elettore di acquisire e documentare a terzi la prova tangibile del voto espresso, attraverso la registrazione filmata o fotografica del proprio voto.

Al riguardo, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione inviterà l'elettore, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le predette apparecchiature di cui sia al momento eventualmente in possesso, le quali – unitamente ai citati documenti – saranno restituite all'elettore dopo l'espressione del voto, previa annotazione in un **apposito registro** della presa in consegna e della successiva restituzione.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione dovranno affiggere in **modo visibile**, in ogni sezione elettorale, in numero congruo o almeno in un esemplare per sezione, **un apposito avviso** che richiami il divieto stabilito dal predetto decreto legge, del seguente tenore:

**"NON SI POSSONO INTRODURRE ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI TELEFONI CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE O REGISTRARE IMMAGINI.**

**CHIUNQUE CONTRAVVIENE A QUESTO DIVIETO E' PUNITO CON L'ARRESTO DA TRE A SEI MESI E CON L'AMMENDA DA 300 A 1.000 EURO, AI SENSI**

---

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile  
Direction des collectivités locales  
Bureau électoral, contrôle des registres de la population, nationalité


Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile  
Direzione enti locali  
Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza

11100 Aoste  
2, Place Manzetti  
téléphone +39016543727 +390165262266  
télécopie +390165235286

11100 Aosta  
P.zza Manzetti, 2  
telefono +39016543727 +390165262266  
telex +390165235286

PEI entilocali-elettorale@regione.vda.it  
PEC eell\_prefettura\_vvff\_protciv@pec.regione.vda.it  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)

C.F. 80002270074



**DELL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 1° APRILE 2008, N. 49, CONVERTITO DALLA LEGGE 30 MAGGIO 2008, N. 96".**

Il rispetto del divieto potrà essere garantito attraverso l'esercizio da parte del presidente dell'ufficio elettorale di sezione dei poteri attribuitigli dall'articolo 46 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.

In ogni caso, ai fini del rispetto del divieto, le forze di polizia e la polizia giudiziaria potranno esercitare i normali poteri previsti dalla normativa, anche al di fuori del seggio.

Per quanto riguarda infine il citato "registro" di cui al comma 3 del predetto art. 1 e il manifesto da affiggere nelle sezioni, si fa presente che gli stessi saranno compresi nel materiale da consegnare all'ufficio elettorale di sezione.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza del Presidente di seggio.  
Distinti saluti.



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Tiziana VIBERTI)